



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 19/15/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CITTÀ DIGITALI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “DILUCCA”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 2.5, LETT. B) DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMI 6 E 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005 (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 4/2014)**

### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 11 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTO l’Accordo quadro del 14 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Co.Re.Com Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale;

VISTO il paragrafo 2.5 *lett. b)* del Codice di autoregolamentazione media e minori, che impegna le imprese televisive “*a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni: [...] b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi*”;

VISTO l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che stabilisce che *“le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002 e successive modificazioni [...]”*;

VISTO l'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che stabilisce che *“le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

In data 21 luglio 2014 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato la presunta violazione del paragrafo 2.5, *lett. b)* del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nella messa in onda del video doppiato “Senorita” da parte dell'emittente “DiLucca” esercita dalla società Città digitali s.r.l., con sede in Via Tazio Nuvolari, 53, 55061 Capannori (LU).

Con atto Cont. 4/2014 datato 21 luglio 2014 e notificato in data 25 settembre 2014, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha contestato alla menzionata società la presunta violazione del paragrafo 2.5, *lett. b)* del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 per aver mandato in onda in data 18 ottobre 2013 dalle ore 18:46 alle ore 18:49 il video doppiato “Senorita” contenente turpiloquio e scurrilità.

### **2. Deduzioni della società**

Le giustificazioni della società sono state prospettate in sede di audizione tenutasi presso la sede del Co.Re.Com in data 17 ottobre 2014, e integrate dalle memorie difensive presentate in data 24 ottobre 2014 nelle quali la stessa ha dichiarato che l'emittente “DiLucca” ha carattere prettamente informativo e si caratterizza per la trasmissione di eventi sportivi, culturali e sociali e che non propone intrattenimento per minori, non essendo questo il pubblico a cui si rivolge.

La società ha inoltre richiamato l'attenzione sul fatto che il turpiloquio è stato depenalizzato con la legge 205 del 25 giugno 1999 e che la sentenza della Corte di Cassazione n. 15710 del 2014 ha riconosciuto che talune espressioni vengono considerate come intercalare consueto giovanile.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha ritenuto accoglibili le giustificazioni della società prospettate in sede di audizione tenutasi il 17 ottobre 2014 e integrate dalle memorie difensive presentate in data 24 ottobre 2014 e ha proposto l'archiviazione del procedimento.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni in atti, si è rilevato che effettivamente l'emittente citata ha mandato in onda in data 18 ottobre 2013 dalle ore 18:46 alle ore 18:49 una versione doppiata del video "Senorita". Si evidenzia che le espressioni "colorite" contenute nel doppiaggio della canzone, il cui video mandato in onda corrisponde comunque a quello originale, possono essere interpretate come rilevanti sotto il profilo del buongusto, come comunemente inteso, piuttosto che configurare una ipotesi di ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità, tenuto altresì conto che il registro ironico e scherzoso che sostanzia l'intero filmato è idoneo a stemperarne le potenziali criticità e a impedire che lo stesso assuma contorni morbosi o scivoli in una volgarità fine a se stessa.

CONSIDERATO che nel filmato esaminato non si fa ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità e che lo stesso non risulta potenzialmente nocivo allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione in quanto il filmato risulta conforme alle disposizioni poste a tutela dei minori, e in particolare al paragrafo 2.5, *lett. b)* del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

È archiviato il procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 11 febbraio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani